

## **LE PROVE DI ESAME PER LE PERSONE CON DISABILITÀ CHE PARTECIPANO AI CONCORSI PUBBLICI**

*I bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per le persone con disabilità*

Il comma 1 – art 16 della legge 68/99 prevede che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine “i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”.

Nessuna disposizione o circolare esplicativa è stata successivamente emanata per disciplinare nel dettaglio questa indicazione operativa sullo svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici, né è stato mai incaricato un organismo o servizio di certificare la necessità dei tempi aggiuntivi e degli ausili richiesti. Tempi aggiuntivi ed ausili L’art. 20 della legge 104/1992 (la legge quadro sull’handicap) prevede quanto segue:

Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Dal testo della legge 104 si evince che la norma affida direttamente al candidato l’opportunità ed il compito di indicare nella domanda di partecipazione al concorso la necessità di tempi aggiuntivi e di particolari ausili.

In realtà i bandi di concorso richiedono la presentazione da parte del candidato di una certificazione medica attestante la eventuale necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili, con indicazione del tipo di ausilio.

A questa richiesta si può ovviare con il coinvolgimento del servizio di medicina legale della Asl che potrebbe essere attivato:

- dalla commissione giudicatrice, su espressa richiesta del candidato di tempi aggiuntivi ed ausili, contestuale alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
- dalla stessa persona disabile per una valutazione dei tempi aggiuntivi e degli ausili che gli sono necessari per lo svolgimento di quella prova.

Si ribadisce che si tratta di ipotesi operative che non poggiano su una precisa disposizione legislativa in quanto, come si è già detto, la normativa su questo punto non ha fornito indicazioni precise.

Ciò, purtroppo comporta spesso disagi per i partecipanti al concorso quando incontrano servizi che si dichiarano non competenti a rilasciare la certificazione richiesta. In un processo di semplificazione dovrebbero poter essere accettate anche le certificazioni rilasciate da uno specialista della struttura pubblica o meglio dal medico curante che ha piena conoscenza della persona con disabilità e delle sue necessità.

Si ricorda che il Parere del Consiglio di Stato n. 785/1995 e la successiva circolare del Ministero per la Funzione Pubblica del 30 ottobre 1995, n. 20, hanno sottolineato che “l’accertamento, da parte dell’organo sanitario competente, del diritto ai tempi supplementari nelle prove concorsuali previsto dal citato art. 20, comma 1, non incide minimamente sull’accertamento relativo alla sussistenza della capacità lavorativa del soggetto handicappato anche se effettuato dallo stesso organo sanitario, trattandosi di atti aventi finalità diverse e quindi tra loro non collegati”.

Si segnala, inoltre, che alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l’affiancamento del candidato da parte di un tutor.

#### Prova preselettiva

l’art. 25 – comma 9 del Decreto legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 modifica l’art. 20 della legge 104/92 aggiungendo il comma 2-bis in cui si prevede che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico. I concorrenti che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno produrre una certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta.

(19 ottobre 2018)

Fonte: Superabile.it